



COMUNE DI PIOMBINO DESE PROVINCIA DI PADOVA

PIAZZA A.PALLADIO 1
35017 PIOMBINO DESE

IMU – 2021

Nuova IMU	<p>Dal 1° gennaio 2020 con la Legge n. 160/2019 è stata istituita la nuova IMU. Con deliberazione di Consiglio Comunale nr.10 del 28.05.2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Con deliberazione di Consiglio Comunale nr.11 del 28.05.2020 sono state approvate le aliquote per l'anno 2020, confermate anche per l'anno 2021 in sede di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.</p>																											
Soggetti passivi	<p>Proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, di superficie sugli immobili stessi, concessionari di beni immobili, locatari finanziari di beni immobili, coniugi separati assegnatari di abitazione.</p>																											
Su cosa si paga	<p>La base imponibile è il valore degli immobili determinato come segue: Fabbricati : applicare alla rendita catastale (<u>rivalutata del 5%</u>) i seguenti moltiplicatori:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Tipologia immobili</th><th>Categoria catastale</th><th>Coefficienti</th></tr></thead><tbody><tr><td>Abitazioni</td><td>Gruppo A (escluso A/10)</td><td>160</td></tr><tr><td>Uffici</td><td>A/10</td><td>80</td></tr><tr><td>Collegi, scuole ecc..</td><td>Gruppo B</td><td>140</td></tr><tr><td>Negozi</td><td>C/1</td><td>55</td></tr><tr><td>Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc...</td><td>C/2, C/6 e C/7</td><td>160</td></tr><tr><td>Laboratori, palestre ecc...</td><td>C/3, C/4 e C/5</td><td>140</td></tr><tr><td>Capannoni industriali ecc..</td><td>Gruppo D (esclusi D/5)</td><td>65</td></tr><tr><td>Istituti di credito, assicurazioni</td><td>D/5</td><td>80</td></tr></tbody></table> <p>Terreni : moltiplicando il reddito dominicale (<u>rivalutato del 25%</u>) per il coefficiente 135. Aree Fabbricabili : valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta.</p>	Tipologia immobili	Categoria catastale	Coefficienti	Abitazioni	Gruppo A (escluso A/10)	160	Uffici	A/10	80	Collegi, scuole ecc..	Gruppo B	140	Negozi	C/1	55	Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc...	C/2, C/6 e C/7	160	Laboratori, palestre ecc...	C/3, C/4 e C/5	140	Capannoni industriali ecc..	Gruppo D (esclusi D/5)	65	Istituti di credito, assicurazioni	D/5	80
Tipologia immobili	Categoria catastale	Coefficienti																										
Abitazioni	Gruppo A (escluso A/10)	160																										
Uffici	A/10	80																										
Collegi, scuole ecc..	Gruppo B	140																										
Negozi	C/1	55																										
Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc...	C/2, C/6 e C/7	160																										
Laboratori, palestre ecc...	C/3, C/4 e C/5	140																										
Capannoni industriali ecc..	Gruppo D (esclusi D/5)	65																										
Istituti di credito, assicurazioni	D/5	80																										
Esenzioni	<ul style="list-style-type: none">• Esenzione per abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, esclusi fabbricati categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;• esenzione terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) iscritti nella previdenza agricola;																											

<p>Abitazione assegnata al genitore affidatario dei figli</p>	<p>La nuova IMU rende assimilata all'abitazione principale (e quindi esente) la casa familiare assegnata al <u>genitore affidatario dei figli</u>, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (novità rispetto al passato, poiché prima la norma attribuiva la soggettività passiva all'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, senza considerare l'eventuale affidamento dei figli)</p>
<p>Aliquote IMU</p>	<p>Aliquote (per cento)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,6 % Abitazione Principale <u>solo per categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</u> • 0,1 % Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D10 o con relativa annotazione catastale) • 0,0 % Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo principale • 1,04 % Terreni agricoli posseduti da soggetti non coltivatori diretti e non IAP • 1,04 % Aree fabbricabili • 1,04 % Altri fabbricati (compresi fabbricati di proprietà di soggetti iscritti AIRE) • 0,76 % Fabbricati industriali Gruppo D (quota allo Stato) • 0,28 % Fabbricati industriali Gruppo D (quota al Comune) • 0,22 % Fabbricati beni merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)
<p>Aree fabbricabili</p>	<p>La legge n. 223/2006 ha fornito la seguente definizione di area fabbricabile: <<<u>un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo</u>>>. Pertanto alla luce di tale interpretazione autentica invitiamo i contribuenti a verificare la propria posizione tributaria in merito all'applicazione di tale norma ai fini dell'IMU.</p> <p>Ricordiamo infine che anche una semplice pratica di ampliamento (es. per adesione al "piano casa" legge regionale n. 14/2009) ha come effetto l'applicazione del tributo calcolata sulla base del valore imponibile del bene in corso di costruzione/ampliamento.</p> <p>Si invitano i possessori di aree a verificare la propria posizione ed eventualmente presentare la dichiarazione IUC/IMU di variazione (obbligatoria per legge) in caso di variazioni di valore, di cubatura, di inizio lavori in caso di demolizione, adesioni al piano casa, ampliamenti ecc... L'Ufficio Tributi è a disposizione per eventuali informazioni sulla corretta applicazione dei valori in oggetto.</p>
<p>Definizione di abitazione principale e pertinenze</p> <p>Detrazione</p>	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto come unica unità immobiliare, nel quale il contribuente e la sua famiglia dimora abitualmente e risiede anagraficamente (se marito e moglie hanno residenza in 2 immobili diversi siti in uno stesso Comune solo uno potrà essere considerato abitazione principale). Per pertinenze si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p>Detrazione annua di euro 200,00 (solo per categorie A/1, A/8 e A/9).</p>
<p>Modalità di versamento</p>	<p>L'imposta deve essere versata con il modello F24 (ordinario o semplificato).</p> <p>L'importo minimo annuo da versare è di € 12,00 (dodici), ovvero si versa SOLO se l'imposta totale annua è uguale o superiore a € 12,00.</p>

Codici per compilazione modello F24	Codice Ente Comune di PIOMBINO DESE : G688		
	Codici Tributo : Tipologia immobili	quota Comune	quota Stato
	Abitazione principale e pertinenze (cat. A1,A8 e A9)	3912	----
	Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)	3913	----
	Terreni	3914	----
	Aree fabbricabili	3916	----
	Altri fabbricati	3918	----
	Fabbricati produttivi Gruppo D	3930	3925
	Il versamento della quota a favore dello Stato riguarda esclusivamente i fabbricati produttivi di categoria D, mentre al Comune spetta solamente la maggiorazione di aliquota.		
Scadenze di versamento	<p>➤ Acconto entro mercoledì 16 giugno 2021 (versamento 50% dell'imposta dovuta per l'anno corrente)</p> <p>➤ Saldo entro giovedì 16 dicembre 2021 (a conguaglio sull'intero anno).</p>		
Riduzioni	<p>La base imponibile è ridotta al 50% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art 10 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42; • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati secondo le caratteristiche previste dal regolamento comunale; • fabbricati concessi in comodato: per unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze (ad eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ➤ che il contratto di comodato sia registrato all'Ufficio del Registro (Agenzia Entrate); ➤ che il comodante possieda un solo immobile in Italia (ad uso abitativo) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. 		
Dichiarazione IMU	La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2022 utilizzando il modello ministeriale. In particolare si ricorda la presentazione per i possessori di aree fabbricabili.		

L'UFFICIO TRIBUTI

Orario ricevimento Ufficio Tributi	Contatti	WEB
Dal Lunedì al Venerdì 11:00 – 13.00 giovedì pom 16.00 – 19.00	Tel 049 / 9369441	Sito https://comune.piombino dese.pd.it e- mail ufficio.tributi@comune.piombinodese.pd.it